



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Verdi – P. Cafaro”

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale

Sede centrale Via G. Verdi, n. 65 -76123 ANDRIA (BT)

Telefono 0883 – 246.239 - Fax 0883 - 56.45.45 – C.F. 90091010729

Cod. Mecc. BAIC86300V

e-mail baic86300v@istruzione.itbaic86300v@pec.istruzione.it

***REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE
IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI SCOLASTICI***

Approvato con delibera n. 108 del Consiglio di Istituto del 29.06.2017

Il Consiglio di Istituto dell'I.C. "Verdi-Cafaro"

VISTO l'art. 50 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 che attribuisce all'Istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario temporaneo dei locali scolastici;

VISTO l'art. 96 del T.U. 16/4/94, n. 297;

VISTO l'art. 33, 2° comma, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 in base quale il Consiglio d'Istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;

RITENUTA l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici; all'unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di approvare il seguente regolamento contenente le modalità ed i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici.

Art.1 – Finalità e ambito di applicazione

1. La utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente può essere concessa a terzi, con l'osservanza dell'articolo 33, comma 2, lettera c) del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi.

2. Con la attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo.

3. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.

Art. 2 – principi fondamentali

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario, in ottemperanza alle norme vigenti in materia e secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite:

A) l'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;

B) l'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con le specificità del P.O.F. d'istituto;

C) i locali della scuola possono essere concessi solo per utilizzazioni temporanee e fuori dall'orario del servizio scolastico.

Art. 3 – criteri di assegnazione

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico. Possono essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sportiva, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

-al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica, anche da parte di nuove Associazioni che propongono attività inerenti il POF;

-alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;

-alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro, privilegiando la continuità dell'intervento da parte di associazioni già operanti nella scuola che godono di affidabilità e largo consenso;

Al gradimento riscosso dalle iniziative precedenti o dalle manifestazioni di interesse pervenute per quelle proposte;

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo da parte degli enti concessionari interessati; esso non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

Art. 4 Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere, nei confronti dell'istituzione scolastica, i seguenti impegni:

◆ indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;

◆ Garantire esplicitamente che il personale impiegato per il servizio possiede i requisiti morali e non ha procedimenti penali passati e correnti;

◆ osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute, igiene, sicurezza e salvaguardia del patrimonio;

◆ sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o della stessa istituzione scolastica;

◆ lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche.

◆ Le Associazioni concorderanno con l'Ente Locale l'eventuale canone relativo ai consumi delle utenze sostenute dallo stesso.

Art. 5 Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi. L'istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

Art. 6 Fasce orarie di utilizzo

L'uso dei locali può essere richiesto esclusivamente per giorni feriali e nelle ore in cui non è prevista alcuna attività didattica.

Art.7 – Usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati e autorizzati. Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere, se non indirizzati esclusivamente agli alunni, salvo attività inerenti il POF e previa autorizzazione del dirigente Scolastico. È vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.

Non potranno essere concessi locali scolastici:

- a) nei confronti di soggetti che perseguono fini di lucro o espletino attività con ambito di interesse privato
- b) partiti politici o movimenti, società, associazioni, organizzazioni, comitati e simili che ne costituiscano espressione diretta.
- c) nei confronti dei privati, ad eccezione di persone ed ex docenti dell'Istituto con comprovata professionalità che propongono iniziative di promozione culturale ed educativa finalizzate all'impiego del tempo libero e collegate al piano di offerta formativa della scuola;

Art.8 – Divieti particolari

I locali non potranno essere dati in concessione temporanea se non in conformità con la propria destinazione d'uso.

Durante l'uso dei locali è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno delle sale.

E' inoltre vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di far rispettare il divieto.

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue:
-è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere salvo autorizzazione dell'istituzione scolastica;

-è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro, salvo autorizzazione dell'istituzione scolastica;

-qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;

-l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;

-i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.

Art.9 – Procedura per la concessione

La richiesta di concessione dei locali scolastici (rivolte sia al Dirigente Scolastico sia all'Ente Locale) devono essere inviate per iscritto all'Istituzione Scolastica con i seguenti tempi e modalità:

- entro il 30 giugno per ottenere la concessione di locali per l'intero anno scolastico successivo;

-almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta per concessioni di breve durata (fino a un massimo di 5 giorni lavorativi)

La richiesta dovrà contenere:

- 1.L'indicazione del soggetto richiedente,
- 2.Il preciso scopo della richiesta ed eventuale progetto,le generalità della persona responsabile.
- 3.La dichiarazione in cui il responsabile garantisce che il personale impiegato per il servizio possiede i requisiti morali e professionali e non ha procedimenti penali passati e correnti;
- 4.Il periodo richiesto (indicando esplicitamente giorni e orari), il numero dei locali richiesti, la tipologia di ciascun locale, il plesso in cui lo stesso è ubicato;
- 5.La dichiarazione di garantire la pulizia dei locali e la sorveglianza degli stessi durante lo svolgimento dell'attività; la quota stabilita a titolo di utilizzo.

Per la concessione dei locali per l'intero anno scolastico deciderà con delibera il Consiglio di istituto

Per le concessioni di breve durata (fino a un massimo di 5 giorni lavorativi) il Consiglio di Istituto demanda al Dirigente Scolastico la verifica della compatibilità con le norme del presente regolamento.

Se il riscontro darà esito negativo il Dirigente Scolastico dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l'assenso di massima subordinato alla sottoscrizione della convenzione.

Art.10 – Convenzione di utilizzazione dei beni e dei locali scolastici da parte di soggetti terzi

1.La convenzione deve prevedere le seguenti clausole e condizioni:

- a) la concessione in uso dei locali deve essere compatibile con l'attività educativa svolta nell'istituto stesso, cioè nel senso che non può essere limitativa delle attività didattiche dell'istituto;
- b) precisare il periodo della concessione in uso dell'edificio e le modalità tassative di utilizzo dei locali da parte del concessionario;
- c) precisare l'obbligo del concessionario di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per garantire eventuali possibili danni;
- d) precisare che il concessionario assume l'obbligo della custodia dell'edificio;
- e) precisare che il concessionario assume la responsabilità in ordine alle attività e destinazione dell'edificio;
- f) precisare che la scuola e l'ente proprietario dei locali devono essere tenute esenti da spese connesse all'utilizzo dei locali;
- g) precisare che il concessionario non può subconcedere la concessione
- h) precisare che il concessionario dovrà provvedere autonomamente alle spese di pulizia
- i) precisare che il concessionario dovrà garantire il rispetto delle norme di sicurezza ai sensi della L.81/2008 e del piano di prevenzione della scuola

Art.11 - Contribuzione per l'utilizzo dei locali scolastici:

A fronte di concessione dei locali scolastici per attività gratuite svolte da persone esterne alla scuola non sono previste quote di contribuzione da parte del Concessionario, se non e/o donazione liberale (erogazione su conto corrente dell'Istituto o donazione di materiale didattico o carta da fotocopie o toner per stampante).

Per iniziative svolte da esterni con attività a pagamento nei locali richiesti alla scuola si stabilisce che una percentuale delle iscrizioni pari al 10% sia riservata in forma gratuita agli alunni frequentanti la scuola.

Ogni concessione non occasionale di locali scolastici sarà comunicata all'Ente proprietario, affinché l'Ente locale proprietario dell'immobile possa eventualmente determinare il valore delle quote da pagare per l'utilizzo delle sale, in funzione dei maggiori costi da quest'ultimo sostenuti per la fornitura dei servizi essenziali (luce, riscaldamento, ecc.).

Art.12 Provvedimento concessorio

Il provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali.

Il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'ente locale proprietario per l'uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.